

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE</b>		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000	protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43	

**ALLEGATO 11**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI  
MANUTENZIONE DEI RADAR METEOROLOGICI DELLA  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**CUP: D99C18000010002**

**CIG: 7331334833**

## CONTRATTO

### D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI RADAR METEOROLOGICI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**CUP: D99C18000010002**

**CIG: 7331334833**

Palmanova, l'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_  
(\_\_./\_\_./2018)-----

Premesso che: -----

- 1) l'Assessore alla Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con decreto n. \_\_\_\_/PC/2018 del \_\_/\_\_/2018, ha disposto l'avvio di una gara d'appalto sopra soglia comunitaria, a procedura aperta, articolata in un unico lotto, per la conclusione di un Contratto di appalto per la manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva dei radar meteorologici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gestiti dalla Protezione civile della Regione;
- 2) la gara d'appalto è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;-----
- 3) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE \_\_\_\_/s del \_\_/\_\_/2018 e sulla GURI n. \_\_ del \_\_/\_\_/2018;-----
- 4) la gara è stata regolarmente espletata e l'appalto è stato aggiudicato con decreto del Direttore del Servizio NUE 112, centro funzionale decentrato (CFD) e sistemi tecnologici n. \_\_\_\_/PC/\_\_\_\_del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;-----

5) nell'ambito della propria domanda di partecipazione l'Appaltatore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati compresi i capitolati speciali d'appalto;-----

6) l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste, per l'intera durata contrattuale, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, con le modalità e nei termini ivi stabiliti;-----

7) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi inclusa la garanzia definitiva;-----

8) l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto; -----

9) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.-----

Tutto ciò premesso,-----

**-----SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO TRA:-----**

La Regione autonoma Friuli Venezia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dal dott. for. Luciano Sulli, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_ \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore della Protezione civile della Regione, di seguito, per brevità, anche solo **"Committente"**;-----

E

- \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_, di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);--

-----**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**-----

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, i Capitolati speciali d'appalto, il Cronoprogramma, nonché l' Offerta Tecnica ed Economica presentate in sede di gara dall'aggiudicatario costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo.-----

-----**Art. 2 – NORME REGOLATRICI**-----

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via gradata:-----

a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dai Capitolati speciali di appalto relativi ai servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva dei radar meteorologici rispettivamente ubicati in Grado – Frazione Fossalon (Gorizia) e Tarvisio – Monte Lussari (Udine), dal Cronoprogramma nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;-----

b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;-----

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.-----

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolati speciali, nel Cronoprogramma e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolati speciali e del Cronoprogramma, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio del Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolati speciali d'appalto e nel Cronoprogramma.-----

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.-----

**Art. 3 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO, TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI MANUTENTIVE ED EVENTUALE PROROGA TECNICA -----**

1. Il presente contratto d'appalto ha per oggetto l'affidamento:

- a) del servizio di manutenzione ordinaria sui radar meteorologici di Fossalon (banda C) e del monte Lussari (banda X);
- b) del servizio di manutenzione straordinaria (intervento di ripristino) dell'antenna del radar di Fossalon e ripristino del radar del Lussari;
- c) del servizio manutenzione evolutiva (intervento di aggiornamento tecnologico) di alcuni sottosistemi del radar meteorologico di Fossalon.

2. Il contratto per l'affidamento dei servizi di manutenzione descritti al precedente punto 1 ha la durata di 5 (cinque) anni.

3. I radar meteorologici di Fossalon di Grado e del monte Lussari sono entrambi di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sono gestiti dalla Protezione civile della Regione.

4. Il servizio di manutenzione ordinaria comprende:

a) il servizio di manutenzione preventiva su entrambi i radar meteorologici per il periodo di 5 (cinque) anni. Per manutenzione preventiva si intende un intervento programmato in cui sono già individuate tutte le attività da compiere con le relative modalità di esecuzione, atto a verificare il corretto stato di funzionamento dell'apparato, la sua eventuale ritaratura e la sostituzione periodica delle piccole parti di consumo, dei lubrificanti e dei refrigeranti;

b) il servizio di manutenzione correttiva su entrambi i radar meteorologici per il periodo di 5 (cinque) anni. Per manutenzione correttiva si intende un intervento su chiamata, atto a risolvere una situazione di avaria manifestatasi in maniera improvvisa.

5. Per le modalità e le specifiche tecniche relative ai servizi di manutenzione ordinaria di cui al precedente punto 4 si fa riferimento all' ALLEGATO 6 – Capitolato speciale servizio di manutenzione ordinaria.

6. Il servizio di manutenzione straordinaria (intervento di ripristino) dell'antenna del radar di Fossalon è finalizzato:

a) alla revisione e/o sostituzione dei componenti meccanici usurati;

b) alla riverniciatura completa dell'antenna.

7. Il servizio di manutenzione straordinaria del radar del Lussari è finalizzato al ripristino del funzionamento del radar stesso.

7. Le modalità e le specifiche tecniche relative al servizio di manutenzione straordinaria di cui ai precedenti punti 6 e 7 sono riportate nell'ALLEGATO 7 – Capitolato speciale servizio di manutenzione straordinaria.

8. Il servizio di manutenzione evolutiva (intervento di aggiornamento tecnologico) del radar meteorologico di Fossalon consiste, in linea di massima, nelle seguenti attività:

- a) sostituzione dell'unità "asservimento", oramai obsoleta, con un'unità allo stato dell'arte compresi i motori antenna;
- b) sostituzione del sistema trasmettitore a klystron, composto da sottosistemi oramai obsoleti e difficilmente manutentabili, con un sistema a magnetron allo stato dell'arte;
- c) aggiornamento del software di gestione e controllo del sensore radar (unità RCP);
- d) implementazione della modalità di funzionamento "STAR" (Simultaneous Transmission And Reception), per la quale il sistema è già parzialmente predisposto;
- e) fornitura di un sistema di telecontrollo, completo di interfaccia grafica in grado di rendere disponibile in maniera locale e remota (su base TCP-IP) i principali parametri e allarmi del sistema ricetrasmittitore. Il sistema dovrà permettere ad un operatore esperto di poter ripristinare da remoto l'attività radar in caso di intervento delle sicurezze, mediante reset degli allarmi o riarmo di teleruttori;
- f) fornitura di un sistema di visualizzazione di dati e stati radar con funzione di salvataggio di alcuni parametri del sistema per scopi di maintenance;

g) fornitura di un sistema software che renda disponibile in maniera locale e remota (tramite invio su base TCP-IP anche a più utenti) i volumi e i prodotti radar (tutti quelli attualmente disponibili, più altri prodotti standard EchoTop, EchoBaseMap, RHI, etc.) anche in formati standard (BUFR, ODIM h5) facilmente integrabili nella rete radar nazionale o nella rete Europea (OPERA);

h) fornitura di documentazione tecnica, manuale operatore (in lingua italiana) e manuali tecnici specifici comprensivi di schemi elettrici e di cablaggio;

i) fornitura di un corso di formazione specifico della durata di almeno 32 ore, da svolgersi presso il sito di Fossalon di Grado, nel quale vengano illustrate le procedure software e hardware necessarie per la gestione del sistema radar nella nuova configurazione, ivi compresi i piccoli interventi di manutenzione ordinaria o ripristino a seguito di avarie;

j) modifica impianto elettrico;

k) realizzazione di una balaustra anticaduta.

9. Le modalità e le specifiche tecniche relative al servizio di manutenzione evolutiva di cui al precedente punto 8 sono riportate nell'ALLEGATO 8 – Capitolato speciale servizio di manutenzione evolutiva.

10. Il servizio di manutenzione straordinaria ed il servizio di manutenzione evolutiva devono essere svolti congiuntamente, in maniera tale da ridurre al minimo il periodo di interruzione dell'attività operativa del radar di Fossalon. Entrambi i servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva dovranno tassativamente essere effettuati in un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, secondo l'ALLEGATO 9 – Cronoprogramma dei



servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva. In tale periodo, il sistema radar sarà consegnato all'Appaltatore.

11. I lavori dovranno essere conclusi entro e non oltre n. 52 (cinquantadue) settimane dalla data di efficacia del presente contratto di appalto, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di prorogare tale termine (e, conseguentemente, di far slittare in avanti la finestra di quindici giorni utile per i lavori in sito) per motivi strettamente legati ad esigenze operative del radar. Per questo motivo l'Appaltatore dovrà attenersi alle tempistiche previste nel su citato l'ALLEGATO 9 – Cronoprogramma dei servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva.

12. L'Appaltatore ha stipulato adeguata polizza assicurativa per i rischi per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per eventuali danni provocati ai radar meteorologici di Fossalon e del monte Lussari durante lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura di appalto. La suddetta polizza dovrà avere un massimale non inferiore a 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) euro.

13. Tutte le prestazioni sopra descritte devono rispondere alle caratteristiche minime e alle condizioni espressamente stabilite nei capitolati speciali regolativi di ciascuna tipologia di manutenzione.

14. E' facoltà del Committente richiedere all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza del Contratto, una eventuale proroga tecnica del Contratto stesso finalizzata al completamento della procedura di gara per la selezione del nuovo Appaltatore, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. Detta proroga sarà disposta per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Pertanto, l'Appaltatore si impegna ad

acconsentire una proroga tecnica del presente Contratto agli stessi patti e condizioni ed al prezzo offerto in sede di gara per la manutenzione ordinaria, rapportato al periodo effettivo di durata della proroga stessa. -----

15. Fermo restando quanto sopra, il Committente potrà, altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni al Contratto secondo quanto previsto dal predetto art. 106 del Codice.-----

-----**Art. 4 – EFFICACIA DEL CONTRATTO**-----

1. Il Contratto è impegnativo per l'Appaltatore a partire dalla data della sua sottoscrizione.

2. Il Contratto è sottoposto alla condizione sospensiva della avvenuta assunzione del decreto di impegno della spesa da parte della Protezione civile della Regione, pertanto, nessuna prestazione potrà essere resa dall'Appaltatore prima di aver ricevuto comunicazione formale da parte della Protezione civile della Regione di avvenuta assunzione del su citato decreto impegno della spesa.

3. La Protezione civile della Regione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Protezione civile medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti dal presente Contratto.

-----**Art. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**-----

1. Il corrispettivo contrattuale ammonta a -----,- euro. All'importo così determinato sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.-----

2. I corrispettivi fatturati al Committente secondo le tempistiche ed alle condizioni di cui al successivo art. 6, si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. -----

3. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 7., il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.-----

4. Nel prezzo offerto dall'Appaltatore si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni spesa che occorra all'esecuzione dei servizi previsti da capitoli speciali d'appalto. -----

5. Per l'intera durata del Contratto non è prevista alcuna modifica delle condizioni offerte in sede di gara.-----

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.-----

-----**Art.6-FATTURAZIONE E PAGAMENTI**-----

1. Fermo restando che le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato, il pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore avverrà secondo le modalità di seguito indicate:-----

- **Attività 1:** al completamento delle operazioni di smontaggio antenna e degli armadi non più necessari presenti nella torre Radar di Fossaloni di Grado, l'Appaltatore emetterà fattura di importo pari al 10% del corrispettivo della somma di manutenzione evolutiva e manutenzione straordinaria indicate nella offerta economica, paragrafo Costi; -----

- **Attività 2:** al completamento delle operazioni di rimontaggio antenna e installazione della nuova unità della logica di controllo dell' asservimento presso il centro radar di Fossalon di Grado, l'Appaltatore emetterà fattura di importo pari al 10% del corrispettivo della somma di manutenzione evolutiva e manutenzione straordinaria indicate nella offerta economica, paragrafo Costi; -----
- **Attività 3:** al completamento dell'installazione presso il centro radar di Fossalon di tutte le componenti necessarie per l'implementazione della modalità STAR, l'Appaltatore emetterà fattura di importo pari al 10% del corrispettivo della somma di manutenzione evolutiva e manutenzione straordinaria indicate nella offerta economica, paragrafo Costi; -----
- **Attività 4:** al completamento dell'installazione del software presso il centro radar di Fossalon, l'Appaltatore emetterà fattura di importo pari al 10% del corrispettivo della somma di manutenzione evolutiva e manutenzione straordinaria indicate nella offerta economica, paragrafo Costi; -----
- previa dichiarazione "pronto al collaudo", l'Appaltatore emetterà fattura di importo pari al 10% del corrispettivo della somma di manutenzione evolutiva e manutenzione straordinaria indicate nella offerta economica, paragrafo Costi; -----
- a seguito di collaudo positivo, l'Appaltatore emetterà fattura di importo pari al 50% del corrispettivo della somma tra manutenzione evolutiva e manutenzione straordinaria indicate nella offerta economica, paragrafo Costi; -----

- a partire dal secondo anno, per la manutenzione preventiva l'Appaltatore emetterà fatture trimestrali posticipate pari a un quarto del valore della manutenzione preventiva indicata nell'offerta economica, paragrafo Costi; -----
- per la manutenzione correttiva, se eseguita, l'Appaltatore emetterà fatture posticipate di importo calcolato secondo i costi orari indicati nella offerta economica della voce manutenzione correttiva, paragrafo Costi;
- per la teleassistenza, se eseguita, l'Appaltatore emetterà fatture posticipate di importo calcolato secondo i costi orari indicati nella offerta economica della voce teleassistenza, paragrafo Costi. -----

Per dichiarazione di "pronto al collaudo" si intende la conclusione da parte dell'Appaltatore di tutte le forniture e lavorazioni previste nell'ALLEGATO 7 Capitolato speciale manutenzione straordinaria e nell'ALLEGATO 8 Capitolato speciale manutenzione evolutiva. -----

2. Tutte le fatture devono essere inviate in modalità elettronica al codice univoco del Committente e che verrà successivamente comunicato. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.-----

3. La fattura deve contenere i seguenti dati:-----

- codice CIG della gara d'appalto;-----
- codice univoco ufficio;-----
- denominazione e P. IVA del soggetto contraente;-----
- IVA di legge, se dovuta;-----
- dicitura recante " IVA versata dall'ente pubblico ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972", per i soggetti che rientrano nel regime della predetta normativa;-----

➤ oggetto della prestazione;-----

➤ importo totale della fattura.-----

4. Il Committente provvede al pagamento del dovuto a favore dell'Appaltatore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse e queste ultime potranno essere emesse dall'Appaltatore solo a seguito della emissione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità della prestazione contrattuale concernente la parte di prestazione di cui viene chiesto di disporre il pagamento. Il certificato di verifica di conformità della prestazione contrattuale viene reso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di intervenuta conclusione di ciascuna delle fasi di cui al punto 6.1. -----

5. L'Appaltatore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili alla Protezione civile della Regione. -----

6. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore, secondo quanto previsto al successivo articolo 8 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".-----

7. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione della prestazione dei servizi; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalla Protezione civile della Regione. -----

8. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare. -----

**-----Art. 7 – REVISIONE PREZZI-----**

1. Il corrispettivo di cui all'articolo 5 rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali l'Appaltatore avrà la facoltà di richiedere con apposita istanza e senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi. Ogni eventuale successiva richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per iscritto. Le revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto. -----

2. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento del Committente. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese precedente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. -----

3. L'eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza. -----

4. Nessun ulteriore onere aggiuntivo può essere richiesto dall'Appaltatore. -----

**--Art. 8 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI--**

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.-----

2. Il conto corrente di cui al comma 14 dell'art. 8 della Legge 136/2010 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della medesima legge.-----

3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni alla Protezione civile della Regione. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.-----

4. Qualora le transazioni relative ai contratti attuativi inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i.-----

5. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.-----

6. L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Società; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Protezione civile della Regione. -----



7. La Protezione civile della Regione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.-----

8. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Protezione civile della Regione e ai soggetti contraenti, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. E' facoltà della Protezione civile della Regione richiedere copia del contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.-----

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.-----

**Art.9-CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE IMPIEGATO -----**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto.-----

2. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i

termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16.-----

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Protezione civile della Regione, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.-----

4. Il personale che sarà impiegato nelle operazioni di manutenzione di cui al presente appalto è il seguente: -----

N.RO MINIMO ADDETTI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE DICHIARATI IN FASE DI AMMISSIONE ALLA GARA: \_\_\_\_\_

N.RO MINIMO ADDETTI HARDWARE: \_\_\_\_\_

N.RO MINIMO ADDETTI SOFTWARE: \_\_\_\_\_

NRO MINIMO ADDETTI MANUTENZIONE: \_\_\_\_\_

5. Tutte le attività oggetto del presente Contratto sono svolte dall'Appaltatore in stretto collegamento con i funzionari tecnici della Protezione civile della Regione.-----

-----**Art. 10 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE**-----

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:-----

a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nei capitolati speciali d'appalto e nell'Offerta Tecnica, se migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;-----

- b) rispettare le tempistiche e le modalità di esecuzione della prestazione contrattuale secondo quanto previsto nei Capitolati speciali d'appalto, nel Cronoprogramma e nell'Offerta Tecnica, se migliorativa, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16; -----
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Protezione civile della Regione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti ed a beni pubblici o privati;-----
- d) controllare che il proprio personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;-----
- e) manlevare e tenere indenne la Protezione civile della Regione, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- f) comunicare al Committente via PEC, entro la data di esecutività del presente Contratto, i nominativi del personale di cui all'art. 9.4.;
- g) comunicare tempestivamente via PEC al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto;
- h) comunicare preventivamente, via PEC, al Committente eventuali sostituzioni ed avvicendamenti del personale di cui all'art. 9.4.. Fermo restando che il personale subentrante deve avere almeno pari requisiti professionali rispetto a quelli posseduti dal personale sostituito/uscente, la comunicazione dovrà indicare la funzione a cui il personale verrà adibito nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, dovrà essere accompagnata dal curriculum vitae (CV) del personale stesso, redatto nel formato europeo e

sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, al quale dovrà essere pertanto allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Ogni sostituzione è subordinata all'approvazione da parte del Committente. -----

h) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate in perfetta osservanza a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara d'appalto. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Responsabile. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione a al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;-----

i) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso della durata del Contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;-----

l) dotare il personale di dispositivi di protezione individuali e di ogni altro elemento previsto dalla normativa per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio e tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome dell'Appaltatore, tali da consentire l'identificazione dell'addetto/a;-----

m) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.-----

-----**Art. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**-----

1. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.-----

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.-----

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.-----

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.-----

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.-----

-----**Art. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**-----

1. L'Appaltatore e tutto il personale dipendente dello stesso dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto

notizia durante l'espletamento del servizio stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.-----

2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.--

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Protezione civile della Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.-----

4. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.-----

-----**Art. 13 –TRASPARENZA**-----

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:-----

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;-----

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;-----

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.-----

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.-----

-----**Art.14 – GARANZIA DEFINITIVA**-----

1. L'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva mediante polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, di importo pari a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice in favore della Protezione civile della Regione.-----

2. *(Eventuale)*: Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.-----

3. La garanzia ha una validità temporale per l'intera durata del contratto ed ha, comunque, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) della Protezione civile della Regione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.-----

4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente Contratto, del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità dell'eventuale maggior danno verso l'Appaltatore.-----

5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Protezione civile della Regione, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16 "Penali", ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva stessa per l'applicazione delle penali.-----

6. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%, previa certificazione da parte della Protezione civile della Regione di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni.-----

9. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dalla Protezione civile della Regione .-----

10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Protezione civile della Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.-----

**-----Art. 15 - LIVELLI DI SERVIZIO E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE-----**

1. Il direttore dell'esecuzione accerta che il servizio sia eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità,



termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.-----

2. La Protezione civile della Regione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei capitolati speciali d'appalto, in particolare i controlli di rispondenza e di qualità.-----

3. Ai fini della verifica di conformità della prestazione contrattuale devo essere eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore test e verifiche che certifichino la corrispondenza alle specifiche tecniche di cui ai capitolati speciali dei servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva. -----

4. Qualora dalle verifiche operate dalla Protezione civile della Regione il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità risoluzione del contratto, la Protezione civile medesima contesterà all'Appaltatore mediante comunicazione, inoltrata via PEC, le inadempienze riscontrate affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.-----

5. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o l'Appaltatore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero dovesse fornire elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo

articolo 16, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.-----

-----**Art.16 – PENALI**-----

1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti da prescrizioni di legge o dal presente Contratto, non imputabili alla Protezione civile ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate dalla Protezione civile stessa, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali di seguito riportate:-----

a) CRONOPROGRAMMA

- In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel Cronoprogramma per l'esecuzione della manutenzione straordinaria e della manutenzione evolutiva, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

b) PREVENTIVA

- In caso di mancato rispetto dei termini indicati nell'Allegato 6 - Capitolato speciale servizio di manutenzione ordinaria, dovuto a cause imputabili all'Appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.-----

c) CORRETTIVA

- In caso di mancato rispetto dei termini indicati nell'Allegato 6 - Capitolato speciale servizio di manutenzione ordinaria, dovuto a cause imputabili all'Appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo di ritardo. -----

d) MAGAZZINO

- Considerato che, come previsto nel disciplinare di gara - paragrafo 21 Sub Criterio P1.1, la scorta di magazzino deve resa visibile alla Stazione appaltante in qualunque momento, a decorrere dalla dichiarazione di pronto collaudo, la sua mancata o incompleta costituzione, oltre a essere causa ostativa al positivo collaudo delle prestazioni rese, comporta una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

e) TELEASSISTENZA

- In caso di mancato rispetto dei termini indicati nell'Allegato 6 - Capitolato speciale servizio di manutenzione ordinaria, dovuto a cause imputabili all'Appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato servizio. -----

f) FERMO RADAR PROLUNGATO

- Nei primi due anni di contratto, in caso di prolungato fermo radar superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dovuto a cause imputabili all'Appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo successivo al sessantesimo; nei tre anni di contratto successivi, in caso di prolungato fermo radar superiore a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, dovuto a cause imputabili all'Appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo successivo al novantesimo. -----

g) PERSONALE IMPIEGATO

- considerata la complessità degli apparati e l'utilità attesa dalla esecuzione a regola d'arte degli interventi, il mancato impiego per l'esecuzione del contratto del personale specialistico di cui al precedente art. 9, comma 4, dà luogo, impregiudicata ogni ulteriore responsabilità anche risarcitoria da parte dell'Appaltatore, all'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo del contrattuale per ogni giorno e per ogni persona in carenza, con obbligo immediato di adibire ai servizi di manutenzione il personale dichiarato dall'Appaltatore ai sensi del su citato art. 9, comma 4. -----

2. Constatato l'inadempimento, il Committente contesta tramite PEC all'Appaltatore, le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; l'Appaltatore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. -----

3. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio del Committente a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali di cui sopra. -----

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Committente potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte del Committente. -----

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con il presente Contratto e che dovessero derivare dall'incuria dell'Appaltatore stesso.-----

6. Il Committente può applicare all'Appaltatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del Contratto ; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.-----

7. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore del Contratto: in tale caso, il Committente si riserva il diritto alla risoluzione del Contratto. -----

-----**Art.17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**-----

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, la Protezione civile della Regione si riserva la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:-----

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;-----
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;-----
- c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 16 "Penali";-----

- d) in tutti i casi espressamente previsti nel presente Contratto.-----
2. La Protezione civile della Regione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, il Contratto nei seguenti casi:-----
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;-----
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;-----
  - c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 16 "Penali";-----
  - d) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 14 "Garanzia definitiva";-----
  - e) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto;-----
  - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.-----
3. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.-----
4. In caso di risoluzione del Contratto, la Protezione civile della Regione ha diritto di escutere la garanzia definitiva.-----
6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Protezione civile della Regione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.-----

7. Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.-----

8. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti.-----

-----**Art. 18 – RECESSO**-----

1. La Protezione civile della Regione, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Il recesso dal Contratto comporterà la decadenza/recesso dal contratto in corso di esecuzione. -----

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:-----

– qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;-----

– qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.-----

3. Nei casi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.-----

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Protezione civile della Regione.-----

-----**Art. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**-----

1. L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.---

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Protezione civile della Regione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.-----

3. La Protezione civile della Regione si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.-----

4. (Eventuale): La Protezione civile della Regione si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente Contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente.-----

-----**Art.20 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO-**

1 La Protezione civile della Regione, nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato



all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.-----

-----**Art.21 – SUBAPPALTO**-----

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni ai seguenti operatori economici:-----

Operatore economico	Prestazioni

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Protezione civile della Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.-----

3. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.-----

4. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, così come disposto dall'art. 105, comma 12 del Codice stesso.-----

5. Il subappalto è autorizzato dalla Protezione civile della Regione. L'Appaltatore

si impegna a depositare presso la Protezione civile della Regione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il subappaltatore. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche ai soggetti contraenti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Protezione civile della Regione non autorizzerà il subappalto.-----

6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Protezione civile della Regione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.-----

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Protezione civile della Regione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.-----

8. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Protezione civile della Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.-----

9. Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice, l'Appaltatore deve applicare, per le

prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.-----

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.-----

11. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Protezione civile della Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, i soggetti contraenti sospendono il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.-----

12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Protezione civile della Regione potrà risolvere il presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.-----

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.-----

**Ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in sede di partecipazione alla gara d'appalto):-----**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.-----

**-----Art.22 -DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI-----**

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.lgs. 50/2016.-----

2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte della Protezione civile della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.-----

3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Protezione civile della Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.-----

**----Art. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI----**

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres., quali parti integranti del Contratto, ancorché non materialmente allegati.-----

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.-----

3. L'Appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.-----

4. La Protezione civile della Regione ha la facoltà di risolvere il Contratto in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.-

5. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è accessibile attraverso il link:  
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente>-----

-----**Art.24 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE**-----

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara di non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.-----

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.-----

-----**Art. 25 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI**-----

1. Il presente Contratto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.-----

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri inerenti il presente atto di qualsiasi natura, ivi comprese le spese di bollo, di registrazione e altri di natura fiscale.-----

-----**Art.26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**-----

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.-----

2. La Protezione civile della Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto.-----

3. I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte della Protezione civile della Regione esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.-----

5. Il titolare, nonché Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Protezione civile della Regione; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è Insiel Spa.-----

-----**Art.27 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**-----

1. In corso di contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai recapiti che verranno successivamente comunicati.-----

-----**Art.28 – FORO COMPETENTE**-----

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.-----

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Protezione civile della Regione è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.-----

Il presente atto consta di n. \_\_ facciate complete e n. \_\_ righe della \_\_ facciata.--

Per il Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore

dott. for. Luciano SULLI

*(firmato digitalmente)*

Per l'Appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, le clausole di cui agli articoli 2 (Norme regolatrici), 3 (Oggetto e durata del contratto, tempistica delle prestazioni manutentive ed eventuale proroga

tecnica), 5 (Corrispettivo del servizio), 6 (Fatturazione e pagamenti), 7 (Revisione prezzi), 8 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Condizioni di esecuzione del servizio e personale impiegato), 10 (Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore), 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 12 (Obblighi di riservatezza), 15 (Livelli di servizio e verifiche sull'esecuzione), 16 (Penali), 17 (Risoluzione del contratto), 18 (Recesso), 19 (Disposizioni antimafia), 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 23 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), 24 (Clausola antipantouflage), 25 (Registrazione e spese contrattuali) e 28 (Foro competente).

PER L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*